

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Ordinamento giudiziario.

2-ter. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura,

42-sexies. Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio.

.....

Il giudice onorario di tribunale cessa dall'ufficio:

a) per compimento del settantaduesimo anno di età;

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.